

STATUTO

IMPACT COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA PIETRO NENNI
37

Numero REA: BR - 145711

Codice fiscale: 02425050743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1. E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede	
	nel comune di Mesagne la Società cooperativa sociale di	
	tipo b denominata "IMPACT COOPERATIVA SOCIALE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS" società cooperativa	
	sociale".	
	1.2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello	
	stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che	
	è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio	
	del registro delle imprese.	
	1.3. Il trasferimento della sede in altro Comune è di	
	competenza dell'assemblea dei soci.	
	1.4. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia	
	che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali,	
	agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo	
	amministrativo.	
	1.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	1.6. La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove. Alla Cooperativa,	
	per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI Capo I dei	

	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. La cooperativa, essendo mutualità	
	prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza	
	il numero d'iscrizione presso l'albo delle cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art.2 (Durata)	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b)	
	dell'art.1 della legge 381/91. La Cooperativa, inoltre, è	
	retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa ed economiche, sociali	
	e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa può	

	svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della	
	legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata o	
	autonoma, collaborativa o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto	
	di associazione in partecipazione, con cui contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o con terzi:	
	Scavi archeologici, indagini archeologiche preventive,	
	redazione di carte archeologiche, redazione carte del	
	rischio archeologico, valutazioni di Impatto archeologico,	
	restauro archeologico, restauro architettonico, rilievi	
	architettonici e topografici, archeologia preventiva,	
	immagazzinamento e trasporto reperti archeologici. Pulizia,	
	sanificazione e bonifica di siti destinati a contenitori di	
	beni culturali. Studio, analisi e disegno ceramiche e	
	reperti archeologici.	
	Progettazione e realizzazione di interventi di censimento,	

	riordino, inventariazione e catalogazione in archivi e	
	musei; mappature beni culturali del territorio. Restauro di	
	documenti, libri e reperti storici, Selezione e scarto di	
	materiale archivistico. Gestione in "full service" di	
	archivi, biblioteche e musei; Consulenza e progettazione per	
	l'impianto di musei, biblioteche e archivi. Consulenza per	
	adeguamenti strutturali di siti destinati a contenitori di	
	beni culturali. Predisposizione di piani di conservazione,	
	manuali di gestione e regolamenti di accesso e fruizione per	
	archivi, biblioteche e musei; Consulenza scientifica e	
	realizzazione documentari. Valorizzazione del patrimonio	
	religioso. Elaborazione piano marketing d'area e studi di	
	fattibilità , progettazione culturale, elaborazione brand	
	territoriali.	
	Progettazione, gestione e valorizzazione parchi	
	archeologici, consulenza tecnico-archeologica per lavori	
	pubblici e privati, consulenze per la progettazione del	
	paesaggio, manutenzione del verde e arredo urbano,	
	consulenza e gestione di progetti grafici in ambito	
	culturale, progetti GIS e WEBGIS, elaborazioni 3D,	
	illustrazioni digitali e di ogni genere. Gestione di aree	
	protette, strutture ricettive-turistiche, fattorie	
	didattiche, centri estivi, agriturismo, fattorie del gusto	
	e sociali rivolte al mantenimento e tutela delle aree	
	rurali. Laboratori per la realizzazione di gadget culturali	

	e materiale promozionale, merchandising culturale, gestioni	
	di botteghe del mondo e/o altri esercizi di carattere	
	solidale a scopo educativo.	
	Allestimenti museali e gestione musei. Informatizzazione,	
	digitalizzazione e pubblicazione sul web degli strumenti di	
	ricerca utili alla fruizione di beni culturali.	
	Catalogazione informatizzata di fondi librari antichi e	
	moderni, secondo le regole ICCU e in adesione al sistema	
	SBN; Cura redazionale di strumenti di ricerca finalizzata	
	alla stampa, Archeologia didattica, ludica e sperimentale,	
	corsi di formazione, attività di supporto alle scuole di	
	ogni grado ed ordine. Formazione e inserimento lavorativo di	
	soggetti svantaggiati. Progettazione e gestione di attività	
	culturali-ricreative per soggetti svantaggiati. Gestione di	
	sistemi culturali, Gestione scambi interculturali.	
	Organizzazione escursioni archeo-bike, archeo-trekking,	
	attività di tour operator, gestione di uffici turistici,	
	gestione ed accoglienza turistica, visite guidate, gite	
	scolastiche con mezzi di trasporto propri e di terzi,	
	escursioni naturalistiche.	
	Web e multimedia nei settori sopra riportati, Editoria,	
	organizzazione eventi culturali comunicazione e pubblicità	
	eventi culturali, organizzazione convegni e presentazione	
	libri.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa	

	e funzionale all'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati, concludendo contratti, convenzioni,	
	partecipando attivamente ad istruttorie pubbliche di	
	progettazione, ai tavoli di programmazione e concertazione	
	previsti dalla legislazione in vigore e compiendo tutte le	
	operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle	
	attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.	
	La cooperativa può aderire ad altri organismi economici,	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche,	
	cooperativistiche di lavoro e di servizi e può, altresì	
	partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo	
	unitario italiano.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa può	
	altresì promuovere la nascita o aderire o sostenere	
	finanziariamente associazioni, fondazioni, etc. che operano	
	nel campo del volontariato sociale, della ricerca sociale,	
	della formazione professionale, dei servizi alla persona,	
	dell'editoria d'interesse sociale, etc. esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto	
	nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà	
	effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con	
	apposito regolamento. Pertanto, tassativamente è vietata la	
	raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	

	civile.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento	
	del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- Curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed	
	immobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento	
	dello scopo sociale;	
	- Incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con	
	finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione,	
	ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali,	
	professionali e materiali di vita dei soci.	
	- Svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed	
	in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate. Le attività , di cui al presente oggetto	
	sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio Ã" richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi.	
	- La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette	
	da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente	
	anche in A.T.I. o in Consorzi, per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere	
	ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato,	
	dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità	

	Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o Privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	- La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà , inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	- La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	- La Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio,	
	la elaborazione e la realizzazione di progetti e delle	
	iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per	
	lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci	

	cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	- soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla	
	Legge n.381/91;	
	b) soci lavoratori;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà , ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91. Possono altresì	
	esser soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici	

	e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art.72527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'art.5 del presente statuto che intendano completare la	
	loro formazione o valutare in modo graduale il proprio	
	inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato .	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art.2476, comma 2 e 3, del	

	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso d'Ã-	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art.11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o	
	comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o d'inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	

	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art.5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art.7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore	
	nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) L'aspirante socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo amministrativo, specificando:	
	- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il	
	codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la	

	cittadinanza;	
	- l' attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	per l'ammissione;	
	- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone	
	di sottoscrivere;	
	- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale	
	regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già	
	iscritto; le quote da sottoscrivere;	
	e allegando:	
	- copia del documento d'identità;	
	- copia del titolo di studio;	
	- certificato del casellario giudiziario;	
	- stato di famiglia;	
	- documentazione attestante le proprie esperienze	
	professionali attinenti le attività svolte dalla cooperativa	
	Curriculum Vitae.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice	
	civile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche,	
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di	
	incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta. La delibera di ammissione	
	diventa operativa ed è annotata nel libro soci dopo che, da	
	parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i	
	versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della	
	comunicazione di ammissione, senza che siano stati	
	effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione	
	diventa inefficace dell'Organo amministrativo, sul libro dei	
	soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	

	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art.8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- taxa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	implichino un'attività concorrente, nè, senza espresso	
	assenso dell'organo amministrativo possono prestare lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	soggetto analogo o affine a quello della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	

	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	
	Art.10 (Recesso del socio)	
	I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non	
	può essere parziale. Oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) che non rispetti le regole del presente statuto.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi art.40 e seguenti.	

	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art.11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel	
	regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato	
	l'attività di volontariato presso la cooperativa così come	

	meglio specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per	
	adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non	
	adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o	
	ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso	
	imprese private o pubbliche, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quali notevoli inadempimenti;	
	h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai	

	pubblici uffici, per fallimento del socio.	
	Il socio lavoratore potrà , infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art.39 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli art. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art.13 (Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art.14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art.13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della Società , il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	92, n.59.	
	Art.17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00	
	(cento virgola zero zero).	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	Art.18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previa gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	

	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art.19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	

	delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art.20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle quote a norma del precedente articolo.	

	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nÃ©	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè	

	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Le indicazioni relative al potenziale acquirente previste	
	nel precedente art.7, controfirmate per conferma e	
	accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua	
	responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al sodo entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art.23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	

	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	

	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora Io	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle-quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori ,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento.	

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.25 (Organi)	
	Sono organi della Società :	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) L'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art.26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A/R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art.27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	

	sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui	
	al precedente art.17, nonchè sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	

	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art.30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	

	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5	
	(cinque) soci dai parenti entro il terzo grado o dagli	
	affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale Ã	
	redatto da un notaio.	
	Art.32 (Amministrazione)	
	La Societ�� � amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione � scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione,	
	elegge, tra i propri componenti il Presidente e il	
	Vice-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati	
	tramite atto costitutivo.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione � convocato dal Presidente o	
	anche dietro domanda, da un amministratore, o dal Collegio	
	Sindacale, se nominato. La convocazione � fatta in sede o in	
	altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con	

	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un	
	riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax,	
	la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve	
	essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica e allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dall'Amministratore da spedirsi	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la	
	maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli	
	amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto	
	del Presidente. Non è ammesso il voto di rappresentanza.	
	L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più	
	di tre sedute anche non consecutive, può essere considerato	
	decaduto ad insindacabile giudizio dell'organo	
	amministrativo.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di	
	amministrazione è stato riconosciuto.	
	Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione,	
	nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio.	
	Art.33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che	

	non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea	
	dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al	
	raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo	
	esemplificativo, all'Organo Amministrativo spetta, pertanto,	
	fra l'altro:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei	
	soci; redigere i bilanci di esercizio;	
	- compilare eventuali regolamenti interni;	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività ; fra gli altri: acquistare, vendere,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare,	
	avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari	
	e cartolari in genere;	
	- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti	
	di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di	
	sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie;	
	- conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non	
	soci; trasferire la sede sociale purchè nell'ambito dello	
	stesso comune;	
	- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	

	rappresentanza;	
	- assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci; concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e	
	rappresentarla in giudizio avanti agli organi	
	giurisdizionali, come meglio previsto nel successivo art. 25;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli	
	fiscali obbligatori e sussidiari.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	

	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art.33 (Rappresentanza della società)	
	La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in	
	giudizio, all'Amministratore Unico, o al Presidente e al	
	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	disgiuntamente tra loro. Per operazioni di importo superiore	
	ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) E'	
	necessaria la firma congiunta del Presidente e del Vice	
	Presidente a pena di inefficacia degli atti compiuti.	
	Art.34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	

	deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea	
	rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art.36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art.37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	

	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art.38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	

	ed Ã" quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societ�	
	nominer� uno o pi� Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Societ� , l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sar� devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n.59.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.41 (Clausola Arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	

	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e salvo	
	quanto previsto per i casi di cui all'art.36 del D.Lgs 17	
	gennaio 2003 n.5, qualora non risolta in via conciliatoria,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente	
	del Tribunale del luogo nel quale ha sede la società , il	
	quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel	
	caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	
	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte	
	più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui	
	ha sede la società .	
	Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla	
	complessità della controversia, può nominare più arbitri	
	costituendo un collegio arbitrale e provvedendo anche alla	
	nomina del presidente del collegio.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la	
	cooperativa.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	

	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs.17 gennaio 2003, n.5.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con delibera assembleare assunta con la	
	maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il recesso.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.42 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art.28.	
	Art.43 (Principi di mutualità , indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	

	osservati.	
	Art.44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali	
	previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del codice	
	civile, e si accerti altresì che il superamento del	
	parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro	
	i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a	
	convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme	
	relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo	
	il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso	
	sotto il limite delle venti unità.	
	Firmato:	
	Christian Napolitano	
	Francesco Di Gregorio	
	Sigillo	

45 di 45